

Opportunità di mobilità per tutti

Giampiero Griffo
membro del board dell'European disability Forum e del Forum
italiano della disabilità

I Cittadini europei godono di

- Diritti politici
- Votare nelle elezioni Europee e municipali
- Accesso ai documenti europei di governo
- Inviare petizioni al Parlamento europeo e all'Ombudsman
- Diritti Linguistici

I Cittadini europei godono di

- **Diritto alla libertà di movimento**
- **Diritto alla libertà di movimento e di residenza nei paesi dell'UE**
- **Diritto di lavorare nei paesi dell'UE**
- **Libertà contro le discriminazioni di nazionalità**

I Cittadini europei godono di

- **Diritti all'estero**
- **Diritto alla protezione consolare**

- **Essere cittadini europei**

Sembra facile , invece...

Le persone con disabilità non godono della piena cittadinanza europea, in quanto

- Non hanno libertà di movimento e di residenza (trasporti, trovare un appartamento, godere dei benefici di quel paese, etc.)
- Non hanno eguaglianza di opportunità nell'accesso al lavoro
- Non sempre possono votare
- Non sempre hanno accesso ai documenti europei di governo in formato appropriato

Nella UE a rischio povertà il 28,4% per le persone con disabilità

- *In Italia dati al di sopra della media UE con il 29,4%*
- *Elenco di alcuni Stati membri dell'UE:*
- *Bulgaria* 50,7%
- *Lettonia* 42,1%
- *Estonia* 40,0%
- *Lituania* 39,9%
- *Irlanda* 37,8%
- *Slovacchia* 19,2%
- *Danimarca* 20,3%
- *Austria* 22,2%
- *Finlandia* 22,5%
- *Francia* 22,9%

Per l'inaccessibilità di servizi e degli ambienti e trasporti, bassi livelli di istruzione, scarse opportunità di lavoro, limitato accesso a tecnologie assistive, modesta considerazione nelle politiche ordinarie...

HANNO MOLTE DIFFICOLTA' AD ESSERE CITTADINI ATTIVI
(ricerca europea DISCIT)

Temi che affronterò

- Tutela sulla salute
- Tutele sulle assicurazioni
- Informazioni sulla cittadinanza
 - Viaggiare, trasferirsi nei paesi membri,
- Benefici
 - Disability card,
- Conoscenza delle politiche e dei valori europei
- Ruolo delle persone con disabilità

Copertura delle spese sanitarie in EU

- Se lavori in un paese dell'UE (nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera o Regno Unito) e vivi in un altro, hai diritto alle cure mediche in entrambi i paesi alle stesse condizioni delle persone assicurate in tali paesi.
- La Tessera sanitaria europea, così come in Italia, copre tutte le prestazioni mediche pubbliche anche all'estero, compresi eventuali ricoveri in ospedale. anche se va sottolineato che alcune cure mediche che in Italia sono gratuite, potrebbero non esserlo all'estero, quindi è sempre bene informarsi a riguardo prima
- https://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_it.htm#:~:text=Se%20lavori%20in%20un%20paese,persone%20assicurate%20in%20tali%20paesi
- |

Le normative europee a riguardo sono

- **Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101>
- **Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1478533221777&uri=CELEX:32009R0987>
- **Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024>

Assicurazioni

- I programmi europei che prevedono lo spostamento di persone sono previste le coperture assicurative (progetti sui giovani per esempio), ma sono legate alle attività da svolgere.
- I lavoratori con disabilità che lavorano sono coperti dei costi previdenziali ed assicurativi nei contratti che stipulano.
- Vi sono varie società assicurative italiane che possono offrire la copertura dei costi assicurativi all'estero, che sono sempre legati alla singola persona e calcolati sul numero di giorni di permanenza all'estero

Viaggiare

- L'UE è intervenuta per regolamentare l'accessibilità sui trasporti aerei, sui treni, sulle navi, sugli autobus, sui parcheggi
- Il principio di base è garantire l'eguaglianza di opportunità e la non discriminazione nel fruire dei mezzi di trasporto
- Vanno conosciute le regolamentazioni dei servizi e permangono però ancora alcuni problemi

In aereo

- L'imbarco è garantito se
- - si prenota contestualmente all'acquisto del biglietto il servizio di assistenza. I server di acquisto dei biglietti più economici delle compagnie di bandiera, quasi mai permettono di fare la prenotazione, che poi deve essere richiesta alla compagnia aerea.
- In ogni caso la prenotazione deve essere richiesta 48H prima della partenza, poi bisogna arrivare in anticipo di circa 2H in aeroporto prima dell'orario di partenza
- Le compagnie aeree che partono e che arrivano in un aeroporto europeo sono obbligate a rispettare il regolamento europeo, non in partenza ed arrivo in un paese terzo
- I servizi sono svolti in maniera diversa nei vari paesi membri
- Non sono previsti particolari facilitazioni se non quelli ordinari
- **REGULATION (EC) No 1107/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air**
- (Text with EEA relevance)
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1107>

In treno

- L'assistenza per imbarco è prevista se
- - si prenota l'assistenza con anticipo che varia da paese a paese
- La prenotazione deve indicare orario e treno che si prenderà e può essere fatta via email
- In alcuni paesi e stazioni l'assistenza viene fornita arrivando in anticipo alla biglietteria
- Essendo l'ampiezza dei binari diversi nei paesi europei dell'ex Unione sovietica, alla frontiera spesso bisogna trasferirsi su un altro treno
- Alcuni paesi hanno introdotto la riduzione del biglietto per l'accompagnatore
- **REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario**
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1371&from=FR>

Autobus

- I comuni dell'UE sono obbligati dal 2001 di dotarsi di autobus accessibili
- Da quella data l'acquisto di autobus urbani deve rispettare i criteri di accessibilità e fruibilità degli autobus, la cui effettiva accessibilità è progressiva
- Le informazioni sulla condizione di accessibilità quindi vanno richieste nelle città dove si risiede.
- Alcune città prevedono sconti sui biglietti
- **DIRETTIVA 2001/85/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2001 relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE**
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0085-20130701&from=EN>

Navi

- Le compagnie marittime forniscono assistenza se
- viene prenotato e descritto il servizio di assistenza almeno 48H prima dell'imbarco
- Viene garantita l'assistenza dall'arrivo all'imbarco fino allo sbarco all'uscita designata
- L'assistenza nelle crociere è prevista anche nelle visite turistiche nei vari porti
- Non vi sono facilitazioni tariffarie

- **REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004**

- **(Testo rilevante ai fini del SEE)**

- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1177&from=IT>

Regolamento UE sui progetti che coinvolgono persone con disabilità

- Nei progetti europei sono ammessi i costi aggiuntivi per consentire la partecipazione di persone con disabilità, che devono essere quantificati ed inseriti nel budget del progetto sin dall'inizio e non successivamente (assistenti personali, ausili, particolari esigenze, etc.).
- Vanno concordati con l'ufficio dell'Ue competente sul progetto

European Disability card

- Nata come proposta pilota in 8 paesi nel 2013 (Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Romania, e Slovenia)
 - Sito italiano <https://www.disabilitycard.it/>
- I benefici venivano definiti sulla base di adesione di enti o società e va verificata a livello nazionale
- Nel 2024 si è deciso di estenderla ad altri paesi membri
- Riguarderà il mercato interno, i trasporti e la non discriminazione e verrà definita da un direttiva
- Sarà il riconoscimento mutuo tra i paesi dell'UE della condizione di disabilità e dei benefici previsti nei paesi di residenza
- Accorperà anche il contrassegno di sosta europeo
- RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1998 su un contrassegno di parcheggio per disabili (98/376/CE)
- <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/fc6f4b82-eaf0-40b5-bcb9-e1cbec375a21>
- I benefici saranno allargati a tutti i servizi
- I benefici saranno pubblicati in siti web nazionali
- In alcuni casi si provvederà a sottoporre il beneficiario che cambia paese ad un nuovo accertamento delle condizioni per beneficiare delle facilitazioni previste in quel paese
- <https://www.edf-feph.org/eu-disability-card/>

Convenzione internazionale sui Diritti delle PcD Articolo 5 - Parità e non discriminazione

1. Gli Stati Parte riconoscono che **tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge** e hanno diritto **senza alcuna discriminazione** a uguale protezione e uguale beneficio della legge.
- ◇ 2. Gli Stati Parte **devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità** e garantire a tutte le persone con disabilità **uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento**.
- ◇ 3. Al fine di promuovere l'eguaglianza e eliminare le discriminazioni, gli Stati Parte prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti **accomodamenti ragionevoli**.
- ◇ 4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire **de facto** l'eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Discriminazione sulla base della disabilità

◇ “Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsiasi **distinzione, esclusione o restrizione** sulla base della disabilità **che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio**, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include **ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole**;

Accomodamento ragionevole

◇ “Accomodamento ragionevole” indica le **modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati** che non impongano un **carico sproporzionato o eccessivo**, ove ve ne sia necessità in casi particolari, **per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri**, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

L'UE, tutti i paesi membri e quelli membri del Consiglio d'Europa

- Hanno ratificato la CRPD e quindi le persone con disabilità sono protette legalmente contro le discriminazioni ed i trattamenti che ledono l'eguaglianza di opportunità (art. 5 della CRPD)
- I singoli paesi però hanno trasposto i principi della CRPD in specifiche leggi nazionali, per cui la tutela può assumere forme differenti. Per eventuali consulenze gratuite ci si può rivolgere ai membri dell'European disability Forum (<https://www.edf-feph.org/our-members/>) o agli organismi indipendenti sui diritti umani presenti in molti paesi europei (vedi European national of human rights institutions https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-strong-effective-nhris-summary_it.pdf)
- e una valutazione sulle loro attività fatta dall'Agenzia europea sui diritti fondamentali (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-strong-effective-nhris-summary_it.pdf)
- L'European Disability Forum ha prodotto un TOOLKIT per rafforzare l'applicazione della legislazione europea (<https://www.edf-feph.org/publications/your-rights-in-the-european-union-2021-booklet/>) e farà un webinar il 28 maggio alle 11, registrazione sul sito www.edf-feph.org



L'Inclusione è effettiva solo
con la diretta partecipazione delle persone
escluse e discriminate

Articolo 4 - Obblighi generali

- ◇ 3. Nello sviluppo e nell'applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.





Le persone con disabilità non sono
oggetto di interventi decisi da altri

**Ma sono soggetto del
cambiamento**

La partecipazione competente delle persone con disabilità **nelle decisioni che le riguardano** **PRODUCE INNOVAZIONE**

Niente su noi
senza di noi

Noi siamo gli esperti
sulla nostra vita

**Dichiarazione di
Amburgo (UNESCO)**

“permettere alle persone e
alle comunità di avere il
controllo dei propri destini
e sulla società”

